

N. R.G. 71/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	- Presidente
Dott. Maurizio ATZORI	- Giudice
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o controllata promossa con istanza N. 71/2025 rg. PU da

CIPRIANI FABRIZIO

Rappresentato e difeso da dall'avv. Nicolò Seghi

- **ricorrente**

nei confronti di

LA VILLA IMMOBILIARE SNC DI FRANCO CIPRIANI & C. - C.F. 05641890487

CIPRIANI FRANCO

CORSI ROSSANA

Rappresentati e difesi da dall'avv. Alessandro De Cecco Crignano

- **resistenti**

Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 è stata proposta da Fabrizio Cipriani domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata de LA VILLA IMMOBILIARE SNC DI FRANCO CIPRIANI & C. e dei soci illimitatamente responsabili Cipriani Franco e Corsi Rossana, deducendo di essere creditore di euro € 129.949,50 a titolo di liquidazione della quota sociale come da sentenza del Tribunale di Firenze n. .

Integrato il contraddittorio, la società resistente ed i soci illimitatamente responsabili hanno resistito al giudizio eccependo: l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per carenza del

titolo esecutivo; la “non fallibilità” della società resistente per carenza dei limiti dimensionali; la carenza di legittimazione attiva per insussistenza del credito; la mancanza di insolvenza e, infine, l’inammissibilità della domanda essendo stato disposto lo scioglimento della società con atto notarile del 20.7.2016.

Ciò premesso, va osservato preliminarmente che nella fattispecie sussiste *ex art. 27 CCI* la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la resistente la sede, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27 CCI).

La documentazione versata in atti (cfr. sentenza del Tribunale di Firenze) appare sufficiente – indipendentemente da ogni questione relativa alla regolarità della notifica ed alla conseguente irrevocabilità della stessa – per ritenere che parte ricorrente sia legittimato a domandare l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata.

Tali domande, infatti, possono essere proposte anche da soggetti che vantino un credito non accertato giudizialmente; conseguentemente, la legittimazione può essere riconosciuta a chi vanta un credito basato su un titolo giudiziale ancorché definitivo. Nel caso in esame, peraltro, i resistenti non hanno opposto ragioni di merito volte a contestare l’esistenza del credito, come confermato nel corso dell’udienza del 2.4.2025. Ricorrono pertanto elementi sufficienti per ritenere esistente il credito vantato da Fabrizio Cipriani e la conseguente legittimazione ad agire nel presente giudizio.

Va inoltre escluso – in via preliminare – che la società convenuta non sia sottoponibile a procedura concorsuale per essere in scioglimento e liquidazione. Se è vero infatti che l’art. 33, I comma, CCI dispone che la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta solo entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, non va tuttavia trascurato che *“per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”* (art. 33, II comma, CCI). È evidente dunque che lo scioglimento e la liquidazione non sono sufficienti per ritenere cessata l’attività di impresa e, conseguentemente, per escludere la possibilità di aprire la liquidazione giudiziale o controllata. Nel caso in esame la società resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese e, pertanto, la domanda può certamente ancora proposta.

Con riferimento alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, si deve ritenere che sia stata raggiunta la prova dell’esonero dalla suddetta procedura per limiti dimensionali. Se è vero infatti che non sono stati depositati i bilanci di esercizio, si deve tuttavia prendere atto che la società è pacificamente inattiva (cfr. visura camerale), cosicché si deve ritenere che attivo e ricavi non superino effettivamente le soglie previste dall’art. 121 CCI. Quanto ai debiti, le risultanze dell’istruttoria e la documentazione prodotta da parte resistente costituiscono un indice sufficiente per concludere per l’omesso superamento della soglia di euro 500.000.

Può quindi essere esaminata la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata, risulta che la società convenuta si trova in stato di sovraindebitamento e, in particolare, così come richiesto dall'art. 268, comma II CCI, in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. b) CCI, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati, nel caso di specie, dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti del ricorrente, senza che il relativo credito sia contestato, e dall'assenza di patrimonio sufficiente per fronteggiare le suddette obbligazioni, stante la condizione di inattività.

Il credito vantato dal ricorrente, unitamente a quanto acquisito in fase istruttoria (informativa dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dalla quale risultano cartelle esattoriali nei confronti della società per oltre 96.000 Euro) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00 (art. 268, comma II, CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto – come osservato in precedenza – i debitori non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Va quindi accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti della società e, per l'effetto, dei soci illimitatamente responsabili (art. 270, I comma, CCI, che non hanno domandato l'accesso alle procedure di cui al Titolo IV del Codice della Crisi di impresa.

Spetterà al liquidatore svolgere al più presto l'inventario dei beni della società e dei soci, trascrivere la sentenza su eventuali immobili o beni mobili registrati, relazionare ai fini dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI e procedere ai restanti adempimenti previsti dall'art. 270 CCI.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *“la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”*. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI. Nel caso di specie, si considera opportuno nominare quale Liquidatrice l'avv. Francesca Fontanesi, dotata della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 37 e ss. CCI

rigetta

la domanda di apertura della Liquidazione giudiziale;

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

LA VILLA IMMOBILIARE SNC DI FRANCO CIPRIANI & C. - C.F. 05641890487

con sede legale ;

nonché dei soci illimitatamente responsabili:

CIPRIANI FRANCO, CPRFNC64E05I684G, residente in ,

CORSI ROSSANA, CRSRSN65E57D612V, residente in ,

n o m i n a

Giudice Delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

n o m i n a

Liquidatrice l'avv. Francesca Fontanesi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci di esercizio e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna:
www.tribunale.bologna.giustizia.it;

- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi al più presto la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 8 aprile 2025

La Giudice Rel.

Antonella Rimondini

Il Presidente

Pasquale Liccardo